I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

AUDIZIONE INFORMALE

SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

RECANTE DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA DELLA REPUBBLICA

(ATTO N. 328)

Roma 7 ottobre 2016

Nota ANCI e proposte emendative sullo schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della repubblica.

Premessa e valutazioni complessive

La legge n. 124/2015, all'art. 11, ha conferito delega al Governo per la riorganizzazione della dirigenza pubblica.

La Commissione ANCI Pubblica amministrazione, Personale e Relazioni sindacali, nella seduta del 13 gennaio 2016, ha approvato un primo documento di indirizzi sui contenuti della legge delega, che è stato sottoposto al Consiglio Nazionale del 21 gennaio 2016.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 agosto u.s., ha approvato lo "schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della repubblica".

Lo schema di decreto è stato esaminato nella seduta del 13 settembre 2016 dalla Commissione ANCI Pubblica amministrazione, Personale e Relazioni sindacali, che ha prodotto il presente documento.

L'ANCI ha condiviso l'esigenza di un riordino della dirigenza pubblica, ponendo alcuni fondamentali obiettivi:

- il superamento del dualismo nel vertice dell'amministrazione locale, con l'istituzione della nuova figura del dirigente apicale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa;
- una più netta distinzione tra la funzione dirigenziale, di attuazione e gestione, e quella politica, di indirizzo e controllo;
- la tutela dell'autonomia del vertice politico nella individuazione delle figure dirigenziali;
- la garanzia delle "leve aziendali" del datore di lavoro pubblico;
- la rimozione degli ostacoli alla mobilità del personale dirigenziale tra le pubbliche amministrazioni, in modo da consentire ai più meritevoli di ambire alle posizioni di maggior rilievo e prestigio, al fine di valorizzare il merito.

Attualmente il totale dei dirigenti di ruolo di Comuni, Città metropolitane e Province, e dei Segretari comunali supera le 7.000 unità. Ad esito della riforma, dal Ruolo della dirigenza locale dovranno attingere non solo gli Enti locali dotati di dirigenza, ma tutti i

quasi 8.000 Comuni, stante l'obbligatorietà della nuova figura del dirigente apicale, oltre alle Città metropolitane, alle Province e alle Unioni di Comuni. Ciò determina una complessità non comparabile al modello della dirigenza statale, dalla quale lo schema di decreto è fortemente caratterizzato, complessità che appare impossibile gestire con strumenti omologati ed eguali agli altri livelli di governo.

Il modello di *governance* che presiede al sistema di gestione della nuova dirigenza pubblica, alla luce di scelte formalizzate nello schema di decreto che denotano una forte centralizzazione della gestione della dirigenza, non tiene in adeguata considerazione due aspetti fondamentali: la **specificità del comparto locale** (enti di diversa tipologia, complessità organizzativa e dimensione in termini di numeri di personale) e la necessità **di garantire l'autonomia politica e organizzativa** degli Enti locali. **La logica che presiede a tale modello appare finalizzata esclusivamente al controllo della spesa, non garantendo l'esigenza di promuovere produttività e merito, obiettivi fondamentali individuati dalla legge di delegazione**.

Di seguito si indicano i profili più problematici che a nostro avviso contraddistinguono lo schema di decreto:

- **La disciplina del reclutamento dei dirigenti locali.** Riteniamo che la previsione per cui il **fabbisogno** di dirigenti nel comparto locale è definito e "autorizzato" dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato costituisca un eccesso di delega, con profili critici sotto il profilo costituzionale, e sia operativamente impraticabile.

  A ciò si aggiunge la considerazione che i **tempi** previsti per il processo di reclutamento (dalla definizione "centralizzata" dei fabbisogni, alla conclusione delle procedure selettive nazionali, sino alla effettiva immissione in servizio e nel Ruolo della dirigenza locale) appaiono assolutamente non confacenti con le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Il sistema di reclutamento centralizzato precostituisce uno **strumento di controllo della spesa aggregata** (emblematica il tal senso è la previsione per cui il Dipartimento della funzione pubblica e la Ragioneria generale dello Stato autorizzano annualmente le procedure concorsuali, "assicurando una giusta proporzione" tra personale dirigenziale e non dirigenziale nelle diverse amministrazioni) che rischia di paralizzare l'operatività delle amministrazioni locali.

- **Il ruolo della Commissione per la dirigenza locale.** La **composizione** della Commissione per la dirigenza locale non è in linea con le indicazioni della legge delega, e soprattutto non garantisce né la funzionalità dell'organo né un'adeguata rappresentanza degli Enti locali. In particolare appare sorprendente l'individuazione *ex lege* di cinque componenti di diritto su sette (tra cui il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e il Presidente della CRUI!) con la previsione di solo 2 membri espressi in sede di Conferenza Stato-Città.

  Sotto il profilo delle **competenze**, si prevede un'elencazione minuziosa di compiti e adempimenti attribuita all'organo collegiale. Alcune delle competenze individuate sono di carattere gestionale e devono rimanere in capo al datore di lavoro. E' evidente che affidare a tale organismo la gestione di migliaia di posizioni individuali ripartite in una pluralità di Enti diversi tra loro per tipologia e complessità organizzativa determinerà inevitabilmente la burocratizzazione dell'intero sistema.

  Si ritiene necessario concentrare il ruolo della Commissione nella definizione di requisiti generali per il reclutamento, criteri generali per la valutazione, linee guida, eliminando ogni funzione gestionale. Si rileva inoltre che i tempi previsti dal decreto per la costituzione della Commissione (90 giorni) e quelli per la definizione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi (180 giorni) sono eccessivamente lunghi e devono essere concentrati e resi compatibili con la previsione contenuta nella lett. o) dell'art. 11 della legge delega.

- **Il regime dei dirigenti privi di incarico.** Lo schema di decreto prevede che il **trattamento economico** del dirigente che è giunto a scadenza di incarico, ed è quindi in regime di disponibilità, resti di competenza dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico.

  La maggior parte dei Comuni ha un numero di dirigenti che ammonta a poche unità, per cui è per essi insostenibile mantenere il costo della disponibilità dei dirigenti in uscita e nello stesso tempo attivare una nuova procedura di incarico sulla posizione dirigenziale rimasta vacante. Sotto questo profilo è dirimente un rilievo di carattere tecnico: sulla base delle vigenti norme in materia di **contenimento della spesa di personale**, il permanere dell'onere finanziario del dirigente che ha raggiunto il termine di durata massima dell'incarico dirigenziale nell'aggregato della spesa di personale rende di fatto impossibile procedere nel

medesimo esercizio al conferimento di un nuovo incarico dirigenziale ad altro soggetto sulla posizione vacante.

Il regime della disponibilità dei dirigenti locali previsto dal decreto appare pertanto in contraddizione con l'obiettivo primario della Riforma di creare un "mercato della dirigenza".

Per gli Enti locali appare invece sostenibile un modello che faccia ricorso ad un **fondo di solidarietà** finalizzato a ridurre l'impatto finanziario sul singolo Ente, distribuendolo sull'intero comparto, fermi i saldi di finanza pubblica.

E' inoltre inammissibile, oltre che contraria ai principi di delega, la previsione per cui i dirigenti in disponibilità da almeno due anni possano essere **ricollocati d'ufficio** dal Dipartimento della Funzione pubblica presso Enti locali con posti dirigenziali vacanti. Anche in questo caso è evidente che la disciplina del decreto delegato è ispirata al modello dell'amministrazione centrale, senza considerare le specificità degli Enti locali.

La rilevanza delle considerazioni espresse porta a ritenere indispensabile apportare modifiche emendative allo schema di decreto, necessarie per rendere il modello generale applicabile agli Enti locali e definire la disciplina di dettaglio che sarà individuata nel DPR attuativo e integrata attraverso le Intese di Conferenza Stato – Città.

Di seguito l'esame di dettaglio dei contenuti del decreto, con le proposte emendative dell'ANCI.

1. Il Sistema della dirigenza pubblica

Lo schema di decreto prevede l'introduzione di modifiche alla disciplina normativa della dirigenza pubblica contenuta nel D.Lgs. 165/2001.

Viene definito il "**Sistema della dirigenza pubblica**", costituito dal Ruolo dei dirigenti statali, dal Ruolo dei dirigenti regionali e dal Ruolo dei dirigenti locali, alla cui gestione provvede il **Dipartimento della Funzione Pubblica**, che provvede altresì alla tenuta e all'aggiornamento della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, che contiene l'indicazione degli uffici dirigenziali presso ciascuna delle amministrazioni statali, regionali e locali e dei relativi titolari, oltre che i CV di tutti i dirigenti.

Il **Ruolo dei dirigenti locali** è istituito previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e in esso confluiscono, in sede di prima applicazione, i dirigenti attualmente in servizio presso gli Enti locali e i segretari comunali di fascia A e B, mentre la figura del segretario

comunale viene abolita. A regime nel Ruolo sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione, degli Enti locali, loro consorzi e associazioni, agenzie locali, enti pubblici non economici locali.

Emendamenti:

1.1. Art. 2 (modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001): al comma 4 dell'art. 13-*bis*, dopo le parole "loro consorzi o associazioni" sono aggiunte le seguenti "di cui agli articoli 30 e seguenti del medesimo decreto legislativo".

Motivazione:

E' necessario definire con precisione l'ambito applicativo della nuova disciplina che altrimenti – nella sua formulazione attuale – rischia di creare confusione e incertezza interpretative.

1.2. All'art. 4 (modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001):

- al comma 2 dell'art. 19 le parole "La Commissione, in particolare" sono sostituite dalle seguenti "Con riferimento al ruolo dei dirigenti statali, la Commissione, in particolare";

- il comma 9 dell'art. 19 è sostituito dal seguente: "Con la relativa intesa di cui all'articolo 13-bis è istituita la Commissione per la Dirigenza locale. L'intesa definisce le funzioni, la composizione e le modalità di designazione dei componenti della Commissione."

Motivazione:

Le modalità di composizione definite nello schema di decreto sono disfunzionali e non garantiscono l'adeguata rappresentanza degli Enti locali. Occorre inoltre definire un quadro di competenze limitate agli aspetti regolatori e di indirizzo, escludendo ogni competenza di carattere gestionale.

2. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e il reclutamento

Il rapporto di lavoro dei dirigenti è costituito con contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione che lo assume; il successivo conferimento di

incarico dirigenziale da parte di altra amministrazione comporta la **cessione del rapporto a tempo indeterminato**, ferma l'iscrizione nel Ruolo di appartenenza.

Il **reclutamento** avviene attraverso procedure centralizzate: **corso-concorso** (che dà luogo ad assunzione a tempo indeterminato con qualifica di funzionario, per tre anni, ed inquadramento dirigenziale solo in caso di successiva valutazione positiva) e **concorso** unico nazionale (che da luogo ad assunzione con inquadramento dirigenziale a tempo determinato, e successiva assunzione a tempo indeterminato solo in caso di superamento di un ciclo di formazione e di un esame di conferma).

Lo schema di decreto precisa che le procedure concorsuali **sono autorizzate annualmente dal Dipartimento per la funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello stato, assicurando una giusta proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni**.

L'intesa in sede di Conferenza Stato-Città disciplinano per i dirigenti locali:

- la programmazione del reclutamento e i contenuti specifici delle materie oggetto del corso-concorso;
- gli specifici contenuti formativi del corso-concorso, potendo prevedere che parte del corso-concorso si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni;
- i contenuti del ciclo formativo dei vincitori del concorso, potendo prevedere che parte del ciclo formativo si svolga dopo l'assegnazione dei vincitori alle relative amministrazioni.

Emendamenti:

2.1. Art. 2 (modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Al comma 3 dell'art. 13, le parole "Resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini della disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, le cessioni del contratto di lavoro ai sensi del presente articolo non incidono sui budget assunzionali delle amministrazioni interessate dai processi di mobilità".

Motivazione

Occorre coordinare il meccanismo di rotazione dei dirigenti tra enti con le regole sul turn over, specificando che la cessione di contratto non configura nuova assunzione e quindi non riducendo la capacità assunzionale degli Enti. Ciò in

ragione del fatto che il conferimento di un incarico dirigenziale ad un soggetto iscritto nel Ruolo non determina una nuova immissione di personale nel comparto pubblico.

2.2. Art. 15 (abrogazioni). Al comma 1, dopo la lett. c), inserire la seguente: "d) l'articolo 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135."

Motivazione

L'art. 14, comma 7, del DL 95/2012 stabilisce che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni. L'emendamento è quindi funzionale a rimuovere una previsione normativa che di fatto pone un forte ostacolo alla mobilità dei dirigenti in particolare negli Enti locali, che hanno limitatissime capacità assunzionali.

2.3. Art. 3 (modifiche agli articoli 28 e 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001), comma 1, lett. a). Al comma 1 dell'art. 28:

- dopo le parole: "autorizza annualmente procedure concorsuali" sono aggiunte le seguenti: "per il ruolo della dirigenza statale";
- dopo le parole: "nelle diverse amministrazioni" è aggiunta la seguente: "centrali".

Motivazione

Non appare assolutamente condivisibile l'ingerenza attraverso un procedimento autorizzatorio di Funzione Pubblica e Ragioneria Generale dello Stato nella definizione di una "giusta proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale" nelle amministrazioni locali: si tratta peraltro di una specificazione che viola i criteri di delega contenuti nella legge n. 124/2015.

2.4. Art. 3 (modifiche agli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001), comma 1, lett. a). Al comma 1 dell'art. 28-*sexeies*, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "previo accordo in sede di Conferenza Unificata".

Motivazione

Il regolamento di attuazione è destinato ad intervenire su ambiti della disciplina attuativa di particolare rilievo per le autonomie locali.

3. La formazione dei dirigenti pubblici

La **formazione** dei dirigenti pubblici è curata dalla **Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)**, che viene trasformata in agenzia. Lo statuto della SNA è approvato previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata. Una Commissione di selezione individua una rosa di sei nomi, tra i quali vengono selezionati il Direttore, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, e quattro componenti del Comitato direttivo, uno dei quali è scelto, nell'ambito della medesima rosa, dalla Conferenza Stato-Città.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Scuola può stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti locali, e con le rispettive associazioni.

Emendamenti:

3.1. Art. 3 (modifiche agli articoli 28 e 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001), comma 1, lett. c). All'art. 28-*quinquies*, comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli altri due componenti sono scelti, rispettivamente, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani".

Motivazione

Rispetto alla composizione del Consiglio direttivo della SNA, lo schema di decreto prevede la preselezione di una rosa di sei candidati, tra i quali il Consiglio dei Ministri sceglie due componenti e, previa intesa di Conferenza Unificata, il Direttore; gli altri due componenti sono scelti, nell'ambito della stessa rosa, dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-Città. Tale modalità di preselezione comprime eccessivamente l'autonomia agli Enti territoriali nell'individuazione dei propri rappresentanti.

4. Il conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali

L'**accesso agli incarichi dirigenziali** avviene attraverso procedure comparative ad **avviso pubblico**, sulla base di criteri di scelta definiti dalle singole amministrazioni, nell'ambito di criteri generali definiti dalla Commissione per la dirigenza locale. Gli avvisi

sono pubblicati dal Dipartimento della Funzione pubblica, nel sito istituzionale del Sistema della dirigenza pubblica. Alla selezione possono candidarsi i dirigenti iscritti ai tre Ruoli. Gli avvisi possono indicare un periodo minimo, fino a tre anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione.

La scelta operata dalle amministrazioni è comunicata alla Commissione per la dirigenza pubblica, e l'incarico è conferito decorsi 15 giorni dalla comunicazione, salvo che la Commissione rilevi il mancato rispetto dei requisiti e criteri di selezione.

Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede il contratto individuale con cui è definito il trattamento economico.

Per gli **incarichi dirigenziali a contratto** (incarichi a tempo determinato a soggetti non iscritti nei Ruoli dei dirigenti pubblici), lo schema di decreto fa salve, per gli Enti locali, le disposizioni contenute nell'art. 110 del TUEL. Tuttavia si segnala che **l'attuale formulazione del testo normativo sembra prevedere la possibilità di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni solo in subordine al preventivo esperimento di un avviso pubblico riservato agli iscritti nei Ruoli della dirigenza**.

La **durata degli incarichi dirigenziali** è definita dalla legge in 4 anni, con facoltà di rinnovare l'incarico per ulteriori due anni, una sola volta e con decisione motivata. Gli incarichi possono essere prorogati per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico. Alle procedure selettive di conferimento degli incarichi possono partecipare anche i dirigenti già titolari dei medesimi incarichi.

<u>Emendamenti:</u>

4.1. Art. 4 (modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001). All'art. 19-*bis*:

- al comma 1 le parole "le amministrazioni conferiscono" sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni dello Stato conferiscono";
- al comma 2 le parole "di cui al comma 1," sono espunte;
- al comma 4, primo periodo, le parole "gli incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso i concorsi o le procedure di cui all'articolo 19-ter, possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai suddetti ruoli" sono sostituite dalle

seguenti: “gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a soggetti non appartenenti ai ruoli”;

- al comma 8, primo periodo, dopo le parole “si applicano” sono aggiunte le seguenti “in quanto compatibili”

Motivazione

Lo schema di decreto (Art. 4, comma 1 – art. 19-bis, comma 1) fa riferimento non solo agli incarichi corrispondenti agli uffici dirigenziali, ma anche agli incarichi “aventi ad oggetto lo svolgimento di attività straordinarie o di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca…”. Si tratta di fattispecie che ineriscono esclusivamente le amministrazioni centrali, di conseguenza è necessario specificare che tale enumerazione non riguarda gli Enti locali.

Inoltre l’attuale formulazione dell’art. 19-bis, comma 4, sembra subordinare la possibilità di conferire incarichi a contratto (per gli Enti locali art. 110 TUEL, richiamato nel successivo comma 8) al preventivo esperimento di una procedura selettiva riservata ai dirigenti di ruolo. E’ indispensabile eliminare questa ambiguità, prevedendo espressamente la possibilità di conferire incarichi a soggetti esterni nel rispetto dei limiti percentuali, delle procedure e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Ulteriori punti di attenzione:

- Con riferimento al **conferimento degli incarichi dirigenziali**, occorre contemperare l’esigenza della permeabilità tra i tre ruoli con quella di garantire l’adeguata professionalità dei dirigenti che rispondono agli avvisi. Si ritiene che in sede di definizione dei requisiti di carattere generale operata dalla Commissione per la dirigenza locale, è opportuno che la stessa individui dei criteri di priorità per l’attribuzione degli incarichi a dirigenti iscritti nel Ruolo della dirigenza locale, e si delinei di conseguenza una procedura per fasi che consenta in una prima fase la possibilità di rispondere agli avvisi pubblicati dagli Enti locali ai soli dirigenti iscritti nel ruolo di comparto.

- In merito alla **durata degli incarichi dirigenziali**, si segnala la forte criticità dovuta alla non corrispondenza temporale tra la durata definita per gli incarichi dirigenziali (4 anni più 2 ulteriori anni di eventuale rinnovo) con la durata del mandato elettivo degli organi di governo dell’Ente locale. Compatibilmente con i

criteri di delega contenuti nella legge n. 124/2015 appare opportuno specificare che gli incarichi dirigenziali, ordinariamente conferiti per una durata di 4 anni, possono essere rinnovati per un periodo **fino a** due anni.

5. I dirigenti privi di incarico

Ai **dirigenti privi di incarico** viene erogato, a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico, per il primo anno il trattamento economico fondamentale, importo ridotto nell'anno successivo. Decorsi due anni dal collocamento in disponibilità, Il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico presso le amministrazioni ove vi siano posti disponibili. In tal caso, in caso di rifiuto dell'incarico, il dirigente decade dal Ruolo.

I dirigenti in disponibilità a seguito di revoca dell'incarico decadono dal ruolo decorso un anno.

Il dirigente privo di incarico è tenuto ad assicurare la presenza in servizio e rimane a disposizione dell'amministrazione per lo svolgimento di mansioni di livello dirigenziale.

Emendamenti:

5.1. Art. 7 (modifiche all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001), comma 1, lett. b). All'art. 23-ter:

- dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma: "7. Il trattamento economico dei dirigenti appartenenti al ruolo della dirigenza locale privi di incarico, come determinato ai sensi del comma 4, è posto a carico del fondo perequativo per la dirigenza locale. Il regolamento previsto dall'art. 28-*sexies* disciplina l'istituzione del fondo perequativo per la dirigenza locale e le modalità di gestione dello stesso ";

- di conseguenza al comma 6, dopo le parole "regionali e locali" aggiungere le seguenti: ", ad eccezione, solo per le amministrazioni locali, delle disposizioni contenute al primo, terzo, quarto e quinto periodo del comma 4".

  Motivazione

  La previsione per cui il trattamento economico del dirigente in disponibilità rimane a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito

l'incarico è insostenibile per gli Enti locali, e di fatto, stante l'esigenza di garantire il contenimento della spesa di personale, rende tecnicamente impossibile coprire con nuovi incarichi i posti dirigenziali vacanti. E' necessario costituire un fondo per la gestione dei dirigenti in disponibilità, che consenta di distribuire sull'intero comparto tale onere.

Inoltre non è ammissibile, in quanto contraria ai principi di delega e lesiva dell'autonomia organizzativa, la previsione per cui, decorsi due anni dal collocamento in disponibilità, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico presso le amministrazioni locali ove vi siano posti disponibili.

6. Il dirigente apicale degli Enti locali

Lo schema di decreto disciplina la nuova figura del **dirigente apicale degli Enti locali**.

Al dirigente apicale sono attribuiti i compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa. Egli svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente.

L'incarico di dirigente apicale cessa se non rinnovato entro 90 giorni dall'insediamento degli organi esecutivi.

Si prevede una **fase transitoria fino tre anni** nella quale l'incarico di dirigente apicale può essere conferito solo ad ex segretari comunali e provinciali.

I comuni con più di 100.000 abitanti e le città metropolitane possono nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale, individuandolo anche al di fuori del ruolo unico.

I piccoli Comuni interessati dai processi di gestione associata delle funzioni hanno l'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in forma associata.

Lo schema di decreto stabilisce che il dirigente apicale è nominato tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza. Sul punto occorre un'attenta valutazione circa l'opportunità di prevedere che il dirigente apicale possa essere nominato anche con il ricorso alla disciplina dell'art. 110 TUEL, nel rispetto delle limitazioni percentuali e procedurali ivi stabilite.

Emendamenti:

6.1. Art. 9 (modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001): al comma 1 dell'art. 27-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "Gli enti locali adeguano conseguentemente le rispettive dotazioni organiche".

Motivazione

E' necessario l'adeguamento delle dotazioni organiche in condirezione dell'istituzione presso tutti gli Enti locali, inclusi quelli privi di dirigenza, della nuova figura del dirigente apicale. Si sottolinea che attualmente la figura del segretario comunale non è prevista in dotazione organica.

6.2. Art. 9 (modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001): al comma 3 dell'art. 27-bis sono aggiunti infine i seguenti periodi: "I comuni non ricompresi nel primo periodo possono stipulare convenzioni per la gestione della funzione di direzione apicale in forma associata. Le unioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi degli articoli 32 e 108 del testo unico di cu al decreto legislativo n. 267 del 2000 ".

Motivazione

Le modifiche proposte sono funzionali a rendere possibile la gestione in forma associata della funzione apicale per i Comuni non interessati dall'esercizio obbligato in forma associata delle funzioni, e a consentire una più efficace strutturazione della funzione apicale nelle Unioni di comuni.

7. I segretari comunali e provinciali

Lo schema di decreto contiene disposizioni specifiche finalizzate al superamento della figura del segretario comunale e provinciale. A decorrere dalla effettiva costituzione del Ruolo unico dei dirigenti locali, la figura del segretario è abolita e l'Albo nazionale è soppresso.

Si prevede che nel Ruolo dei dirigenti locali confluiscono i segretari comunali e provinciali di **fascia A e B**. Lo schema di decreto specifica che gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono fatti salvi fino a naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico.

Tali soggetti sono assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche.

I segretari di fascia A e B in stato di disponibilità alla data di entrata in vigore del decreto restano in carico al Ministro dell'Interno sino all'attribuzione di nuovo incarico, e nel caso in cui non abbiano ottenuto un incarico dirigenziale decorso il termine di quattro anni dall'inquadramento nel Ruolo dei dirigenti locali cessano dal ruolo e i loro rapporto di lavoro si risolve.

I segretari di **fascia C e i vincitori del concorso COA** sono immessi in servizio come funzionari per due anni effettivi. Al termine dei due anni, le amministrazioni presso le quali hanno effettuato servizio trasmettono alla Commissione per la dirigenza locale una relazione sul servizio prestato, che contiene una valutazione di merito. In caso di valutazione positiva, l'amministrazione può immettere in ruolo il dipendente come dirigente, con conseguente iscrizione nel Ruolo dei dirigenti locali. In caso di valutazione negativa l'interessato rimane in servizio per un ulteriore anno, e nell'eventualità di una nuova valutazione negativa lo stesso rimane in servizio come funzionario.

Come detto al punto precedente, lo schema di decreto prevede una **fase transitoria fino tre anni** nella quale l'incarico di dirigente apicale può essere conferito solo ad ex segretari comunali e provinciali. Qualora l'incarico sia conferito a segretario in fascia C o vincitore di concorso COA, quest'ultimo è iscritto nel ruolo dei dirigenti locali dopo che ha ricoperto tale incarico per una durata complessiva non inferiore a diciotto mesi.

Emendamenti:

7.1. All'art. 10, comma 1, dopo le parole: "relativo trattamento economico" sono aggiunte le seguenti: ", resta ferma la facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 27-*bis*".

Motivazione

L'emendamento è funzionale a rendere compatibile la previsione degli incarichi in essere alla data di entrata in vigore del decreto con la facoltà per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le Città metropolitane di nominare un Direttore generale, ai sensi dell'art. 108 TUEL. In particolare è necessario specificare che il mantenimento degli incarichi in essere non preclude la facoltà di conferire - mantenere l'incarico di Direttore generale.

7.2. All'art. 10, comma 2:

- eliminare le parole: ",nei limiti delle dotazioni organiche".

- aggiungere il seguente periodo: “Ai fini della disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, le assunzioni ai sensi del presente comma non incidono sui budget assunzionali delle amministrazioni interessate”.

Motivazione

Occorre coordinare il meccanismo di immissione in ruolo degli iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali con le regole sul turn over, specificando che l’assunzione è equiparata alla mobilità e quindi non riduce la capacità assunzionale degli Enti. Ciò in ragione del fatto che il conferimento di un incarico dirigenziale ad un soggetto iscritto nel Ruolo non determina una nuova immissione di personale nel comparto pubblico.

7.3. All’art. 10, comma 3:

- Dopo le parole “privi di incarico” aggiungere le seguenti: “o in regime di aspettativa”;

- Conseguentemente al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: “Il predetto termine è sospeso in caso di aspettativa non retribuita, sino alla cessazione del periodo di aspettativa ”.

Motivazione

L’emendamento è funzionale a coordinare le previsioni contenute nello schema di decreto relative al collocamento in aspettativa dei dirigenti di ruolo per lo svolgimento di incarichi presso altri Enti, pubblici e privati (art. 7) e quelle concernenti l’abolizione della figura del segretario comunale e provinciale. Tale coordinamento è indispensabile a colmare un vuoto normativo e dare continuità allo stato giuridico del personale che si trovi in regime di aspettativa senza assegni.

7.4. All’art. 10, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: “Alla scadenza del termine definito al primo periodo del presente comma, l’incarico cessa se non rinnovato entro novanta giorni”.

Motivazione

L’emendamento è finalizzato a dare certezza temporale all’avvio a regime del nuovo assetto della dirigenza locale. Ferma la misura di garanzia per gli ex-segretari comunali e provinciali, al termine della fase transitoria deve essere

possibile individuare la figura del dirigente apicale nel più ampio bacino dei dirigenti di ruolo della PA.

Ulteriori punti di attenzione:

- La **riserva degli incarichi di dirigente apicale ai soli segretari comunali e provinciali per un periodo fino a tre** anni può ragionevolmente determinare una condizione di insufficienza numerica del personale abilitato, tenendo conto che tale figura sarà obbligatoria per tutti gli Enti locali, e che nell'arco del triennio se ne verificherà un'ulteriore diminuzione a causa dei collocamenti in quiescenza.